

Il Concordato Fallimentare

Il concordato fallimentare costituisce strumento di definizione anticipata della procedura di fallimento attraverso il soddisfacimento dei creditori da parte di un soggetto terzo. In particolare, nel concordato fallimentare *“la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa”*, come stabilisce l'art. 124 L.F.

Per la dottrina prevalente, tale procedura si caratterizza per una connotazione prettamente privatistica (si veda, per tutti, F. Censoni, *Il concordato fallimentare*, in S. Bonfatti - P.F. Censoni, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, 2011, 453)

La Figura dell'Assuntore

Il legislatore della riforma del 2006 e del successivo correttivo, in continuità con le leggi Prodi^{bis} e Marzano sulle grandi imprese insolventi, ha eliminato il monopolio del fallito nella legittimazione al concordato fallimentare, ammettendo anche uno o più creditori e qualunque «terzo» a presentarla, ed addirittura ponendo il fallito (e alcuni centri di imputazione a lui collegati) in una posizione di «retroguardia» rispetto agli altri possibili proponenti. In questi casi possiamo avere la figura dell'assuntore del concordato che prende su di sé i debiti del fallimento. Si tratta, in definitiva, di una sorta di accollo dei debiti dell'imprenditore fallito da parte dell'assuntore, ma la posizione dell'assuntore è ben più vasta; egli, infatti, può ottenere la cessione dell'attivo fallimentare, da un lato, e dall'altro può limitare il suo impegno circa i debiti del fallito in relazione ai soli creditori ammessi al passivo (art. 124 u.c.).



in collaborazione con



L'inadempimento dell'assuntore

Qualora venga omologato il concordato fallimentare proposto da un terzo, con previsione di liberazione immediata del fallito, non è praticabile la risoluzione del concordato (art. 137, comma 7, L.F.) Nel caso di inadempimento, i creditori potranno svolgere le loro azioni contro il terzo assuntore in relazione a quanto promesso con il patto concordatario ormai omologato; parimenti, i terzi potranno chiedere il fallimento dell'assuntore.



L'inadempimento dell'assuntore

Qualora, invece, stante l'inadempimento, non vi sia stata liberazione del fallito, il concordato fallimentare potrà essere risolto; in tal caso, potrà essere esperita una azione risarcitoria contro l'assuntore per il pagamento della differenza fra quanto promesso e quanto ricavabile dalla liquidazione fallimentare e legittimati ad agire nei confronti del terzo sono i singoli creditori e non il curatore (del fallimento eventualmente riaperto) — sul presupposto che fra le garanzie di cui all'art. 140 L.F. vada inclusa anche l'assunzione —, fermo restando, anche in questo caso, che i terzi potranno chiedere il fallimento dell'assuntore, ove il terzo non faccia fronte alla obbligazione risarcitoria.

Il caso del «Concordato del giorno dopo»

L'affitto di azienda stipulato dall'imprenditore ancora *in bonis*, al fine contrattualmente dichiarato di segregare il complesso produttivo dai debiti, è un'operazione che la giurisprudenza ha avallato, tant'è che il codice della crisi e della insolvenza l'ha espressamente previsto come modalità di *continuità indiretta* nel concordato preventivo a norma dell'art. 84 comma 2, tacitando l'annoso dibattito.

Quid iuris nel caso in cui l'affitto venga stipulato in favore di una *newco*, partecipata dai medesimi «assetti proprietari» dell'impresa fallita?



in collaborazione con



Il caso del «Concordato del giorno dopo»

Come si diceva, l'istituto riservato al fallito per la definizione «a stralcio» della propria posizione debitoria, è divenuto semplicemente una tecnica di chiusura della procedura alternativa alla liquidazione, essendo stato posto in una posizione di “retroguardia” rispetto a creditori o terzi, in quanto non può presentare la propria proposta se non dopo il decorso di un termine dilatorio di un anno dalla dichiarazione di fallimento, mentre tutti gli altri hanno la possibilità di presentarla il giorno dopo la dichiarazione di fallimento.



Il caso del «Concordato del giorno dopo»

Secondo gli interpreti il termine dilatorio mirava ad incentivare il fallito ad accedere alla procedura di concordato preventivo, esponendolo, in caso di inerzia e di fallimento, al rischio che altri si impadronissero legittimamente del suo patrimonio. Il debitore non avrebbe infatti sufficienti incentivi a proporre un concordato preventivo se potesse più facilmente ottenere lo stesso risultato (mediante il silenzio-assenso dei creditori, previsto dall'art. 128, 2° co.), subito dopo la dichiarazione di fallimento. Né d'altra parte altri potenziali interessati a proporre un concordato potrebbero efficacemente competere con il debitore, dato il vantaggio informativo di cui egli gode circa il valore reale del patrimonio aziendale.

Il caso del «Concordato del giorno dopo»

La norma prevede che il termine dilatorio iniziale di un anno dalla dichiarazione di fallimento e quello finale di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo si applichino non solo al fallito, sia esso persona fisica o giuridica, ma anche a società cui egli partecipi e a società sottoposte a comune controllo. La finalità sarebbe quella di evitare facili aggiramenti delle limitazioni imposte al fallito, che potrebbero essere attuati facendo presentare la proposta di concordato non a lui, ma a soggetti a lui collegati.

La disciplina che limita per i soggetti collegati al fallito il tempo della presentazione della proposta si applica alle società da lui partecipate e non solo controllate, anche destinate a divenirlo in conseguenza del concordato, sia come conseguenza diretta del medesimo, sia per effetto di un c.d. *patto paraconcordatario*.

Il caso del «Concordato del giorno dopo»

Detto limite si applica altresì alle società sottoposte a comune controllo con il fallito.

E' evidente la mancata inclusione della società controllante fra i soggetti collegati al fallito. Quindi la lettera della norma consentirebbe a società che abbiano il medesimo assetto proprietario della fallita di presentare il *cd. "concordato del giorno dopo"*, perché tali società, che si sono rese affittuarie, non sono sottoposte letteralmente "a comune controllo con il fallito".

In verità, secondo i primi commentatori ciò appariva come il frutto di una svista, che come tale andava corretta mediante l'interpretazione analogica o attraverso il correttivo previsto dalla legge delega. Tuttavia, il silenzio del legislatore a questo proposito non può affatto essere imputato a distrazione, ma dipende da una precisa e consapevole scelta.

Il caso del «Concordato del giorno dopo»

Lo conferma la circostanza che l'art. 240 CCII, che disciplina il contenuto della proposta di concordato nella nuova liquidazione giudiziale, riproduce per grandi linee l'art. 124, L.F., e legittima a proporre il concordato ancora uno o più creditori, un terzo e il debitore. Il CCII in particolare replica pedissequamente la disposizione in esame nell'ultima parte del comma 1 dell'art. 240, dove si continua a leggere: *“La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento”*.

Il caso del «Concordato del giorno dopo»

Se pur appare ipotizzabile una svista del legislatore del 2006, se è possibile una seconda leggerezza del correttivo del 2007, sembra difficile pensare ad una superficialità dei redattori delle novelle successive sulla base di una lettura controversa in dottrina e giurisprudenza.

Appare invece certo che la pietra tombale alla interpretazione estensiva sia l'identica previsione di una norma passata attraverso il lungo dibattito e la defatigante sedimentazione della *cd.* riforma Rordorf. Riforma che peraltro prevede, a conferma della *ratio* complessiva e delle ragioni sottese, la norma sull'apporto di risorse aggiuntive del debitore, la quale appare addirittura rende ammissibile la presentazione della proposta sempre alle date condizioni.

Il diritto di voto nella proposta di concordato fallimentare

Come previsto dall'art. 127 L.F., se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.



in collaborazione con



Il diritto di voto nella proposta di concordato fallimentare

Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.



Il diritto di voto nella proposta di concordato fallimentare- Cassazione civile, 28 giugno 2018, n.17186, sez. un.

La Suprema Corte è stata chiamata a decidere sulla correttezza o meno della decisione dei giudici del merito di computare, ai fini del raggiungimento della maggioranza approvativa del concordato, il voto favorevole dello stesso creditore che aveva presentato la proposta.

La Suprema Corte, al riguardo, ha ritenuto che la disciplina del conflitto di interessi costituisca il portato di un principio generale dettato al fine di impedire che, qualora una pluralità di soggetti sia chiamata ad assumere a maggioranza decisioni che influiscono su ciascuno dei membri di quella collettività che si viene così a formare, l'espressione del voto venga influenzata da interessi conflittuali presenti in capo ad uno o più partecipanti.



Il diritto di voto nella proposta di concordato fallimentare- Cassazione civile, 28 giugno 2018, n.17186, sez. un.

In forza di tale assunto, le Sezioni Unite concludono sancendo che l'esclusione *tout court* dal voto del creditore che presenti una proposta di concordato fallimentare costituisce l'unica soluzione idonea a garantire la salvaguardia dell'interesse collettivo dei creditori, atteso che i diritti di costoro subiscono una compressione per effetto del principio maggioritario che impone la sterilizzazione di situazioni di abuso e conflitto.

Incidentalmente, i giudici di legittimità osservano come nel disciplinare il concordato fallimentare l'intervento riformatore abbia tralasciato di introdurre una previsione simile a quella introdotta dal D.L. 83/2015 nella recente figura del concordato concorrente, laddove si consente a coloro che formulino una proposta concorrente di votare solo se costoro siano stati inseriti in una apposita classe; da tale silenzio la sentenza in commento desume l'impossibilità di superare la situazione di conflitto, dovendosi scegliere tra l'alternativa secca dell'esclusione o dell'ammissione al voto.

Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al Giudice Delegato una relazione sul loro esito. Se la proposta è stata approvata, il Giudice Delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzianti.

Viene fissato dal Giudice Delegato, con decreto a norma dell'art. 17 L.F., un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo.

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso.



in collaborazione con



Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.- Corte d'Appello Palermo, 18 Gennaio 2016.

Come evidenziato nella Giurisprudenza di merito, poiché la proposta di concordato fallimentare diviene efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129 L.F., si deve ritenere che la proposta possa essere revocata sino a che il decreto di omologazione non sia divenuto definitivo.



Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame, che stabilisce le modalità per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato e ogni altra disposizione in ordine all'esatta esecuzione del concordato.

Sono legittimati a proporre opposizione i creditori dissenzienti e qualsiasi soggetto interessato.

Il Tribunale, nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128 L.F., se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (*cd. cram down*).

Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.-Cassazione civile sez. I, 05/08/2020, n. 16707

La Corte di Cassazione ha evidenziato che in tema di omologazione del concordato fallimentare, se è pur sia vero che in difetto di opposizioni il Tribunale sia esonerato dal condurre un'istruttoria sul merito della proposta, tuttavia, il decreto di omologazione non costituisce l'unico ed indefettibile esito della procedura, potendo il giudice rilevare eventuali difetti di regolarità del giudizio, sicché qualora nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione della proposta da parte dei creditori non sia depositata la richiesta di omologazione, la domanda di concordato fallimentare va dichiarata, anche d'ufficio, improcedibile.

Il procedimento per omologazione prevede quindi l'iniziativa della parte, e non l'impulso d'ufficio.

Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.

Il decreto di omologa può essere di due tipi:

- decreto non soggetto a gravame, e quindi definitivo (art. 129, comma 4, L.F.), emesso in caso di mancata opposizioni all'approvazione del concordato da parte dei creditori, con possibile chiusura del fallimento;
- decreto «motivato pubblicato ai sensi dell'art. 17 L.F.» (art. 129, comma 6, L.F), nel caso in cui siano state opposizioni, assumendo i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio.

Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.- Cassazione civile sez. I, 25.09.2018, n. 22771

Nella sentenza in esame, la Corte ha preso posizione sulla natura del decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso in assenza di opposizioni, e, conseguentemente, sul mezzo di impugnazione nel caso in cui il provvedimento sia stato irregolarmente assunto.

La Corte, ritenendo che il decreto di omologa sia un provvedimento dotato dei caratteri di definitività e decisorietà, essendo vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non si sono insinuati al passivo, evidenzia come lo stesso sia impugnabile mediante ricorso straordinario in Cassazione e non soggetto ad altri gravami.

Diversamente, nel caso in cui, invece, siano state proposte opposizioni, il decreto di omologazione del concordato è impugnabile con reclamo dinanzi la corte d'appello, ex art. 131 L.F. (vd. Cassazione civile sez. I, 05.12.2017, n. 22916).



Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.- Cassazione civile sez. I, 25.09.2018, n. 22771

Tale assunto è stato sviluppato sulla base di una consolidata interpretazione costituzionalmente orientata, analoga a quella già seguita in tema di decreto di ammissione alla amministrazione controllata (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3585 del 14/02/2011, Rv. 616812-01).



in collaborazione con



Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.- Cassazione civile sez. I, 25.09.2018, n. 22771

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, diversamente, è stata invece statuita l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti resi nella "fase esecutiva" del concordato fallimentare, dopo la sentenza o il decreto di omologazione, nell'esercizio di poteri meramente ordinatori o comunque di "sorveglianza" sul suo adempimento, "secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione", in quanto inidonei a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3291 del 18/02/2009, Rv. 606598).





in collaborazione con



Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.

Ai sensi dell'art. 136 L.F., una volta omologato il concordato fallimentare, al curatore è attribuito, di concerto con gli altri organi della procedura, di sorvegliarne l'adempimento, essendo peraltro prevista espressamente, con la novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, anche la necessità, dopo l'approvazione del rendiconto finale del curatore, di un formale provvedimento di chiusura del fallimento (art. 130, comma 2, L.F.), con conseguente "decadenza" degli organi del fallimento (vd. Cassazione civile, sez. I, 03 Novembre 2016, n. 22284).





in collaborazione con



Il ricorso per omologa ex art. 129 L.F.

Le contestazioni in ordine all'entità ed alla natura dei crediti che devono essere soddisfatti in base alla sentenza di omologazione, devono trovare la loro soluzione in sede di cognizione ordinaria.

Il decreto con il Giudice Delegato accerta la completa esecuzione degli obblighi del concordato non ha natura giurisdizionale, né contenuto decisorio o definitivo, ma di atto esecutivo di un'attività di sorveglianza e controllo.





in collaborazione con



L'abuso di diritto nel concordato fallimentare

Come si diceva, al Giudice in assenza di opposizioni è demandato un controllo limitato alla verifica della regolarità formale e dell'esito della votazione.

Il tribunale potrà estendere al merito il proprio esame qualora i creditori siano stati suddivisi per classi ed il creditore di una classe dissenziente abbia proposto opposizione di convenienza, oppure qualora il debitore lamenti un abuso dell'istituto per aver il proponente formulato una proposta che, pur ritenuta soddisfacente dalla maggioranza dei creditori, porti al trasferimento in suo favore di beni ritenuti dal debitore di sensibili maggior valore alle obbligazioni assunte dal proponente.





L'abuso di diritto nel concordato fallimentare- Corte di Cassazione 29.10.2013 n. 24359

Nel caso affrontato, la Suprema Corte ha ribadito (v. in senso conforme Cass. 3274/11 e Cass. 6904/10) che il concordato fallimentare, proprio perché ne è consentita la presentazione anche a cura di terzi, non può, in ogni caso, permettere che il debitore venga “abusivamente” spogliato del suo residuo patrimonio, come accade invece ogni qual volta il debitore, “non essendo parte dell’accordo intervenuto tra il proponente ed i creditori, può vedersi sottrarre i suoi beni sulla base di una valutazione che, pur idonea a soddisfare i crediti in misura ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori, risulti insufficiente rispetto al valore reale dell’attivo fallimentare” (v. in senso conforme Cass. 16738/11).

L'abuso di diritto nel concordato fallimentare- Corte di Cassazione 29.10.2013 n. 24359

La Suprema Corte giunge a tale conclusione facendo pernio sui principi generali ordinatori del sistema dell'espropriazione forzata. In particolare, la Corte afferma che "tale eventualità si pone in contrasto con i principi ispiratori del sistema della responsabilità patrimoniale e con le norme che disciplinano il processo di esecuzione forzata, individuale o collettiva, in virtù dei quali la sottrazione al debitore del potere di amministrare i propri beni e di disporne trova giustificazione soltanto nei limiti risultanti dalla finalità, cui essa è preordinata, di soddisfacimento delle pretese dei creditori, dovendosi realizzare un giusto equilibrio tra gli interessi di questi ultimi e quello del debitore al rispetto dei propri beni".



in collaborazione con



L'abuso di diritto nel concordato fallimentare- 1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25318

Nella recente pronuncia della Corte di Cassazione, è stato evidenziato che ricorra l'abuso di diritto quando il fine della procedura ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, come in ipotesi in cui si registri un divario particolarmente consistente tra attivo ceduto e passivo rilevato, secondo un criterio di valutazione dell'attivo concordatario necessariamente ancorato al tempo della proposta e non a quello del sindacato del tribunale in sede di omologa.





in collaborazione con



L'abuso di diritto nel concordato fallimentare- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25318

A risultare rilevante infatti è un divario tra attivo ceduto e passivo, per un verso particolarmente consistente e, per altro, di per sé non intrinseco a oscillazioni di valore determinante da fisiologici margini di ragionevole disputabilità di singole porzioni patrimoniali ovvero dal sopraggiungere di fattori esterni straordinari non prevedibili secondo le caratteristiche originarie dei beni oggetto della proposta di rilievo.





in collaborazione con



Imposta di registro- Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13352

In tema di imposta di registro, la Cassazione ha recentemente sancito che il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore debba essere tassato in misura proporzionale e non in misura fissa, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari.





in collaborazione con



Imposta di registro- Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13352

Tale conclusione sarebbe coerente con quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale, nel caso del concordato con assuntore, l'atto giudiziario di omologa produce effetti immediatamente traslativi (circolare dell'Agenzia delle Entrate dl 21 giugno 2012, n. 27/E), dal momento che il terzo si accolla le passività e diventa proprietario di tutte le attività e passività della società fallita come risultanti dalla sentenza di omologazione del concordato (così anche risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2007, n. 118/E).



Imposta di registro- Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13352

A giudizio della Corte, l'assuntore assume, rispetto al fallito, la posizione di soggetto terzo che subentra, a titolo particolare, nelle singole posizioni debitorie ed acquista, nel contempo, i beni e le attività già facenti capo al soggetto sottoposto alla procedura concorsuale (cfr. risposta interpello Agenzia Entrate del 7 febbraio 2020, n. 34).

Ciò comporta delle conseguenze ai fini tributari, in quanto viene applicato un regime fiscale differente e più oneroso dal punto di vista dell'imposta di registro.

Imposta di registro- Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n.13352

Infatti, i decreti di omologazione dei concordati, sia con garanzia, sia aventi ad oggetto la cessione dei beni ai creditori, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui all'articolo 8, lett. g) della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, avente ad oggetto gli atti "di omologazione" (risoluzione Agenzia Entrate del 26 marzo 2012 n. 27).

Al contrario, il decreto di omologa del concordato con intervento del terzo assuntore, in qualità di atto traslativo della proprietà dei beni a favore del terzo assuntore, deve essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che prevede l'applicazione delle "stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti".

Imposta di registro

Tale pronuncia si inserisce in un ampio dibattito giurisprudenziale.

Secondo infatti l'opposto orientamento giurisprudenziale, agli atti di omologa del concordato si applicherebbe la sola tassa fissa, in quanto, "esclusa (...) la possibilità di inquadramento in una delle ipotesi da *a)* ad *f)*, non resta che rivalutare il criterio nominalistico e quindi ritenere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo rientri nella dizione di cui alla lett. *g)* dell'art. 8 della tariffa, parte I, TUR., che per l'appunto, comprende genericamente gli atti di omologazione"

(Cass. nn. 10352/2007, 19141/2010, e 19596/2015).



in collaborazione con



Imposta di registro- Comm. trib. reg. Milano sez. XVII, 03/12/2020, n.2838

Per la Commissione, nell'applicare l'imposta di registro sui provvedimenti di omologa del concordato fallimentare occorre considerare l'art. 21, TUR, nella sua interezza, ivi incluso il comma 3. Per l'effetto, non è soggetto ad imposta l'accollo delle passività fallimentari, in quanto atto collegato e contestuale ad altre disposizioni, in particolare alla disposizione concernente il trasferimento delle attività fallimentari.



Imposta di registro- Comm. trib. reg. Milano sez. XVII, 03/12/2020, n.2838

In base all'art. 21, comma 3, TUR, “non sono soggetti ad imposta gli accoli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni”.

L'Erario potrebbe pertanto percepire soltanto l'imposta normalmente dovuta sul trasferimento all'assuntore dell'attivo fallimentare, secondo la composizione di questo, similmente a quanto accadrebbe ove tale trasferimento avvenisse non tanto nell'ambito di una procedura concorsuale, ma nel contesto di un negozio ordinario, peraltro in conformità ad un ovvio principio di eguaglianza sostanziale.

Imposta di registro- Comm. trib. reg. Milano sez. XVII, 03/12/2020, n.2838

La prassi dell'Agenzia delle Entrate prevede una duplice liquidazione dell'imposta, sull'attivo trasferito e sull'accollo, seguito dal confronto tra i due importi, per la finale applicazione del più alto tra i due.

La CTR Lombardia ha tuttavia escluso che questa prassi sia conforme al diritto.

Nella sostanza, un tale indirizzo giurisprudenziale, contribuendo ad alleggerire i costi indiretti del concordato con assuntore, va a beneficio indiretto dei creditori, ai quali i proponenti potrebbero indirizzare offerte a questo punto corrispondentemente aumentate.

I Fondi d'investimento

Nell'ambito del concordato fallimentare, è legittimo disgiungere la posizione del proponente da quella dell'assuntore.

Mentre la posizione del proponente reclama una sicura soggettività giuridica imposta dal fatto che chi presenta una domanda giudiziale debba avere piena capacità di agire, quella dell'assuntore è diversa perché rileva, prima di ogni altra cosa, la disponibilità di un patrimonio addizionale rispetto a quello del proponente (o del debitore).

Secondo la prevalente giurisprudenza e larga parte della letteratura, i fondi comuni di investimento chiusi non hanno autonoma soggettività.

Senonché, esistono fondate ragioni per ritenere, anche a seguito di stratificazioni normative, che i fondi possano assumere soggettività o, comunque, rilievo come centri di imputazione oggettiva.

I Fondi d'investimento

In tale veste un fondo potrebbe assumere la posizione di proponente, mentre con assai maggiore probabilità il fondo può assumere la posizione di assuntore, poiché ciò che conta è l'esistenza di un patrimonio autonomo che possa costituirsi "garante" (non in senso formale) dell'adempimento delle obbligazioni concordatarie.

La conclusione va armonizzata con i profili che pertengono all'allineamento del fondo con la disciplina speciale relativa (i) ai tempi di durata del fondo, (ii) all'esclusione che il fondo acquisisca il ruolo di imprenditore, (iii) alla compartimentazione degli asset acquisiti dalle procedure concordatarie.